



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 12 / 2004

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - TRENTO E
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA
- AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA - CAGLIARI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA -
AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI - UFFICIO ELETTORALE - PALERMO

AI SIGG.RI DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI - LORO SEDI

OGGETTO: Spese per la elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 13 giugno 2004.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - in occasione delle prossime consultazioni europee del 13 giugno 2004 - sono posti, direttamente o indirettamente, a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze apposita richiesta di stanziamento di fondi da assegnare sul capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2004 (competenza).

Esso è destinato al finanziamento delle spese relative al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda elettorale, ai trasporti, alle spese di codesti uffici, ecc..

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il cui ammontare sarà determinato da questo ufficio non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettere d) ed e) della legge 8 aprile 2004, n. 90, l'importo massimo delle spese da rimborsare ai comuni di ciascuna Provincia per l'organizzazione tecnica dell'elezione del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo, con decreto ministeriale, con distinti parametri: per elettore e per sezione elettorale calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 30% per i Comuni con non più di 5 sezioni elettorali.

Con lettere separate saranno comunicate a codesti Uffici le assegnazioni di fondi per il finanziamento delle spese organizzative, entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo 1312, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:

a) fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, ecc.. Giova, al riguardo, richiamare, l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, in merito al lavoro di confezione dei pacchi elettorali, potranno trovare imputazione esclusivamente le spese per il materiale occorrente, in quanto l'attività lavorativa connessa dovrà essere espletata dal personale di codesti uffici, che sarà retribuito, come prestazione straordinaria, con fondi assegnati dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali di questo Dipartimento. Solo in via eccezionale sarà possibile affidare il lavoro di confezione dei pacchi a ditte specializzate, sotto il controllo responsabile degli uffici elettorali provinciali. Le spese diverse da quelle relative al materiale non dovranno, ovviamente, riguardare compensi al personale e dovranno essere documentate con regolari fatture;

b) trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non sia possibile avvalersi degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale. Dovrà essere curato in maniera particolare che le fatture relative a trasporti noleggiati siano inserite nello stesso rendiconto nel quale saranno contabilizzate le spese per eventuali indennità di missione al personale;

c) indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la raccolta dei dati statistici sui risultati delle consultazioni, nonché per la vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. Per le relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le missioni a carico dello Stato. Per tali esigenze, codesti uffici, già dispongono, in via esclusiva, di apposite autovetture della pubblica sicurezza. Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare uso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge n. 836 del 1973, per l'impiego di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei fondi che saranno assegnati e fino all'espletamento dei lavori inerenti alle consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle consultazioni stesse. L'impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico. Dovrà essere posta particolare cura affinché le spese per l'indennità di missione siano contabilizzate nello stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l'eventuale mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;

d) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

e) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

f) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate nell'apposita circolare F.L. n. 10/04 del 3 maggio 2004. Le spese in parola verranno rimborsate direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi relativi alle somme addebitate. Codeste Sedi dovranno tempestivamente inviare copia del prospetto di riparto delle spese alle amministrazioni interessate agli abbinamenti al fine di procedere al recupero delle spese postali anticipate.

In merito alle lettere d), e), ed f) si prega di intervenire tempestivamente presso gli Enti in parola affinché trasmettano la documentazione necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.

Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.

Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli uffici in indirizzo dovranno, comunque, fare

riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A..

In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 55 della legge 449 del 1997, con il quale viene fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e comunque entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte:

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali. Ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:

- Seggi ordinari e speciali
- in caso di sola elezione del Parlamento europeo
- Presidenti di seggio: € 150,00
- Scrutatori e segretari: € 120,00
- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali o provinciali, o comunali:
- Presidenti di seggio: € 187,00
- Scrutatori e segretari: € 145,00
- In caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali e comunali o provinciali e comunali
- Presidenti di seggio: € 224,00

- Scrutatori e segretari: € 170,00

- In caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali, comunali e circoscrizionali o provinciali, comunali e circoscrizionali

- Presidenti di seggio: € 261,00

- Scrutatori e segretari: € 195,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposito, consueto opuscolo in corso di diramazione.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie. Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 10 aprile 2004, data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 13 luglio 2004.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente, sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

L'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Pertanto, il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 50 ore mensili per il numero di persone autorizzate, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi sino al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 70 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione

si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio.

Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato Testo Unico.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi (ovvero di 4 mesi) dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dai segretari comunali e dal personale degli enti locali, si fa presente quanto segue:

- segretari comunali

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio 1998-2001, all'articolo 37, ha ridefinito la struttura della retribuzione dei predetti segretari. Pertanto, a tale categoria di personale, per effetto del criterio della omnicomprensività sancito dall'articolo 41, comma 6, dello stesso C.C.N.L., non possono essere più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale.

- dipendenti enti locali

l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di

cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi (ovvero 4 mesi) stabiliti dalla normativa vigente.

E' da tenere presente che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. valevole per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 che, all'art. 29, ha incrementato il trattamento economico spettante al personale degli enti locali. A tal fine occorre evidenziare che il terzo comma del citato articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale, di cui alla tabella A (e non C come erroneamente indicato nel comma in esame) allegata al C.C.N.L. 14 settembre 2000, è conglobata nella voce stipendio tabellare, cessando così di essere corrisposta come singola voce della retribuzione. Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario si dovrà, quindi, tener conto dei nuovi importi tabellari indicati nelle tabelle B e C allegate al richiamato C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'articolo 52, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 14 settembre 2000, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Si fa presente, inoltre, che l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dovendosi ricondurre alle funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che gli ultimi contratti del 10 aprile 1996 e del 23 dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. 333 del 1990, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro,

tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potrà, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. e), del più volte citato contratto collettivo nazionale di lavoro, del 14 settembre 2000, procedere, nei limiti stabiliti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti e, quindi, entro il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, 10 aprile 2004 ed il 13 luglio 2004, data in cui si conclude il mese successivo alla consultazione stessa (art. 15 della legge 68 del 1993).

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l'esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune, lo stesso è da considerare a tutti gli effetti personale dipendente, per il quale, quindi, sarà possibile acquisire le relative risorse.

Al riguardo, nel rammentare che la disciplina limitativa delle assunzioni per le autonomie regionali e locali prevista dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 5.000, in quanto non soggetti al patto di stabilità interno, si rappresenta che la limitazione alle assunzioni a tempo determinato, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2003, non è applicabile alle spese per i contratti a termine il cui onere sia coperto da specifici finanziamenti esterni al bilancio dell'ente. Per tali enti che effettuano il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni regionali e/o amministrative, debbono ritenersi effettuabili assunzioni a tempo determinato unicamente per gli adempimenti strettamente riconducibili alle elezioni europee, i cui oneri sono a carico dello Stato (a titolo esemplificativo, non sono consentite assunzioni con riferimento alle elezioni amministrative, in caso di eventuale ballottaggio).

Pertanto, in caso di abbinamento, l'eventuale spesa per assunzione di personale a tempo determinato potrà essere posta a totale carico dello Stato unicamente se tale personale è stato destinato ad adempimenti riconducibili alle elezioni europee, ciò risultando da specifica attestazione dell'ente.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa

presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite, con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), nelle misure:

a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Ai sensi del citato articolo 52, comma 2, lettera d) del medesimo contratto, la retribuzione globale di fatto è costituita: dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo, nonché di quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

c) Spese per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)

Il menzionato decreto legislativo n. 267, dispone all'articolo 14, comma 1, che il comune gestisce, tra

l'altro, i servizi elettorali. Inoltre, il successivo comma 2, stabilisce che il sindaco, quale ufficiale di Governo sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale; conseguentemente compete al Comune, alla luce delle disposizioni contenute nelle predette norme, l'organizzazione tecnica per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Ciò premesso, i sindaci che decidano di utilizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole transitato alle dipendenze dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, potranno avvalersene attenendosi alle disposizioni impartite con circolare n. 19/2000 dell'11 marzo 2000 della Direzione centrale per i servizi elettorali. I compensi da corrispondere al predetto personale saranno liquidati dai Comuni ed il relativo rimborso verrà erogato dallo Stato unitamente a quello delle altre spese che gli enti locali dovranno sostenere per l'organizzazione tecnica delle consultazioni popolari. Tale compenso dovrà essere calcolato moltiplicando il numero delle ore di collaborazione allo svolgimento di attività e mansioni inerenti le operazioni elettorali per la tariffa oraria di lavoro straordinario al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente. Sull'importo ottenuto i Comuni dovranno applicare la ritenuta d'acconto e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che saranno anch'esse oggetto di rimborso da parte dello Stato.

d) Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere e transenne.

L'articolo 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'articolo 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare nè, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive ed espletare, nel contempo, un maggiore e accurato controllo delle acquisizioni medesime, dovrà essere predisposta una quantificazione analitica del numero di cabine elettorali necessarie ad ogni ente locale, calcolato sul numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio (n. 4 cabine a sezione). Sulla scorta di tale quantificazione si dovrà, inoltre, provvedere al riesame dei rendiconti afferenti le consultazioni del 2002 e 2003 ed alla successiva annotazione del numero di cabine già acquistate e rimborsate ad ogni Comune. Laddove

fossero presentate richieste di rimborso per acquisizioni superiori al quantitativo massimo, così calcolato da codesti Uffici, si potrà procedere allo stralcio del rimborso in argomento, previa conferma ministeriale, in considerazione della predetta durata decennale dei beni in parola.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, nonché quelle per conversazioni telefoniche interurbane intercorse con codesti uffici, qualora non possano essere finanziate nei modi indicati al successivo paragrafo 14. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. E', pertanto, opportuno procedere al riesame dei rendiconti pregressi presentati dai comuni per l'organizzazione di precedenti consultazioni, nonché accertare l'esattezza della quantificazione del numero delle nuove acquisizioni, in relazione al numero di punti di installazione dei tabelloni medesimi, in base alla legge n. 212, del 4 aprile 1956 e successive modificazioni.

h) Spese postali anticipate dai comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali eventualmente sostenute prima dell'apertura dell'apposito conto di credito.

i) Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione centrale per i servizi elettorali con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

Possono essere imputate al capitolo suindicato (cap. 1312) le spese non indicate nella precedente elencazione purchè legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - Anticipazioni ai comuni.

Con imputazione a carico dei fondi accreditati sul capitolo 1312 del corrente esercizio, codesti Uffici dovranno corrispondere ai Comuni un acconto, pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Dovrà altresì considerarsi l'eventuale abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni regionali e/o amministrative, in quanto le spese dovranno essere ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni così come precisato ai paragrafi 7, 8, 9 e 10.

§ 5 - Rendiconti dei comuni.

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli enti interessati.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 13 dicembre 2004.

Il termine suindicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge 8 aprile 2004, n. 90, è ridotto a quattro mesi per i comuni interessati al contemporaneo svolgimento della elezione al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, e/o con le elezioni dei consigli provinciali e comunali.

I rendiconti dovranno essere accompagnati, in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli provinciali e comunali, da un prospetto riepilogativo contenente il

riparto delle spese, derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, tra gli enti interessati alle consultazioni.

Le Prefetture non dovranno effettuare rimborsi relativi a rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi del più volte menzionato art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate.

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato. Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale, e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

f) eventuale ulteriore documentazione che gli uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Si provvederà quindi ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata all'ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese dovranno essere rimborsate al lordo.

§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.

A discarico degli accreditamenti ricevuti sull'apposito capitolo, le SS.LL. avranno cura di far pervenire, ai competenti organi di controllo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, con ordinativi inestinti, l'osservanza del termine del 31 marzo 2005 entro il quale occorrerà disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell'interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità saranno allegati i seguenti documenti:

a) gli ordinativi di pagamento estinti;

b) i rendiconti documentati dei comuni, con allegato l'originale del decreto di liquidazione, se ricorrente;

c) le tabelle per le missioni effettuate, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni (indicanti - ove ne ricorra il caso - anche il numero di targa dell'autovettura di servizio o del mezzo noleggiato), firmate dagli interessati e vistate dalle SS.LL. e dai dirigenti degli uffici elettorali provinciali e di ragioneria. Per il personale con qualifica dirigenziale od equiparata o con qualifica superiore, le tabelle dovranno essere completate con le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, attestanti la data e l'ora di partenza e di rientro in sede (comma 2, art. 8 della legge n. 836 del 1973).

Dette tabelle dovranno essere corredate:

- per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di dirigente o equiparata, dalle dichiarazioni degli uffici presso i quali si sono svolte le missioni, circa l'ora ed il giorno di inizio dei viaggi di ritorno o con la documentazione sostitutiva indicata nella circolare n. 80 del 24 ottobre 1975 della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, ora Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali;
- dalle copie dei provvedimenti formali di incarico, firmati dalle SS.LL., con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio della missione ed, eventualmente, con l'autorizzazione all'uso dei mezzi di trasporto noleggiati ovvero dei mezzi propri;
- dalle dichiarazioni di distanza rilasciate dagli uffici competenti, per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti, ove non sia fatto riferimento alla distanza per strada ferrata;
- dalle fatture e/o dalle ricevute fiscali, nel caso in cui il dipendente chieda il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo ed il vitto;
- dai biglietti di viaggio, per percorsi effettuati con mezzi di trasporto pubblico;

d) le fatture originali delle ditte che hanno eseguito le forniture (cancelleria per gli uffici elettorali provinciali, materiale per la confezione dei pacchi elettorali, trasporti, ecc.), regolari ai fini fiscali e vistate:

- per la presa in carico nel registro del materiale di consumo e degli oggetti fragili, per i materiali non soggetti ad inventariazione, o per la regolarità della prestazione, dal funzionario responsabile;
- per la liquidazione, dalle SS.LL. e dai dirigenti gli uffici elettorali provinciali e di ragioneria;

e) le copie degli atti contrattuali stipulati dagli uffici in indirizzo per le varie forniture o prestazioni;

f) gli scontrini di presa in carico (mod. 130 P.G.S.), per il materiale soggetto ad inventario;

g) le eventuali documentazioni prescritte per la forma dei pagamenti e per l'individuazione delle

persone abilitate a riscuotere, per conto di ditte commerciali.

Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti traccia della natura e dell'importo dei singoli oneri anche dopo la presentazione dei rendiconti.

Entro il 10 novembre 2004, per le Prefetture interessate agli abbinamenti innanzi citati ed entro il 10 gennaio 2005 per le Prefetture interessate alla sola elezione del Parlamento europeo, si ritiene opportuno che le SS.LL. segnalino, via fax (n. 0646549649), a questo Ministero:

- a) l'importo di tutte le spese per i servizi di pertinenza di codesto ufficio;
- b) l'importo complessivo dei rendiconti definitivi presentati dai Comuni per la parte ammessa a rimborso;
- c) l'ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo [totale degli importi di cui alle lettere a) e b)];
- d) la disponibilità eventualmente esistente.

Contestualmente sarà data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei comuni.

§ 7 - Disciplina dei riparti

L'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e) della legge 8 aprile 2004, n. 90, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni, occorrerà adottare i seguenti criteri:

- 1) abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali o comunali:

la spesa dovrà essere ripartita, metà a carico dello Stato e metà a carico della Provincia o del Comune;

- 2) abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali e comunali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Provincia ed un terzo a carico del Comune;

- 3) abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e di due quarti a carico del Comune;

4) abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un terzo a carico dello Stato e di due terzi a carico del Comune.

Pertanto, i rendiconti dei comuni interessati agli abbinamenti dovranno essere ammessi a rimborso soltanto per la parte di competenza dell'Erario. Dall'importo dovranno essere detratti gli acconti erogati.

Alle Amministrazioni provinciali interessate agli abbinamenti, le competenti Prefetture dovranno inviare copia dei prospetti generali relativi ai rendiconti dei Comuni con formale decreto di riparto, invitandole a provvedere al rimborso, ai Comuni, della quota di propria competenza.

Nel contempo, le medesime Prefetture provvederanno ad invitare le Amministrazioni provinciali e comunali a versare nella contabilità speciale, entro il termine di 30 giorni, la quota delle spese postali e telegrafiche di propria competenza afferenti alle elezioni. Il riparto dovrà essere effettuato in proporzione al numero complessivo degli elettori dei Comuni interessati.

Rimangono comunque a carico dello Stato e non sono soggette a riparto, le spese per l'organizzazione dei servizi di Prefettura e le altre spese indicate al comma 3, dell'art. 17 della legge n. 136 del 1976.

§ 8 - NORME SPECIALI PER LA SICILIA

In Sicilia si svolgeranno sia l'elezione del Parlamento europeo, sia le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali.

Poichè alcune spese, derivanti da adempimenti comuni all'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni innanzi citate devono essere, ripartite, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge 8 aprile 2004, n. 90, tra lo Stato e gli Enti interessati alle elezioni amministrative, la suddivisione delle stesse dovrà essere effettuata secondo le disposizioni appresso indicate:

a) Spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. L'importo complessivo che le Prefetture dovranno corrispondere alle Poste Italiane S.p.A., verrà ripartito in proporzione al numero complessivo degli elettori dei Comuni interessati alle elezioni amministrative nel modo seguente:

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio comunale: metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune;

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio comunale e circoscrizionale: un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune;

b) Spese telegrafiche. Il riparto sarà effettuato, sulla base delle risultanze del rendiconto che verrà

presentato dalle Poste Italiane S.p.A. con l'osservanza dei criteri innanzi citati;

c) Spese per gli onorari ai componenti di seggio:

gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio sono quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i), della citata legge n. 90/2004. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

- Seggi ordinari e speciali:

- in caso di sola elezione del Parlamento europeo

- Presidenti di seggio: € 150,00

- Scrutatori e segretari: € 120,00

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli comunali:

- Presidenti di seggio: € 187,00

- Scrutatori e segretari: € 145,00

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale:

- Presidenti di seggio: € 224.000

- Scrutatori e segretari: € 170.000

La spesa per gli onorari ai componenti di seggio sarà ripartita in proporzione tra lo Stato e gli Enti interessati con i criteri sopra citati.

d) tutte le altre spese anticipate dai comuni saranno ripartite proporzionalmente tra lo Stato e gli Enti interessati alle consultazioni amministrative.

Le spese per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero e le spese per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori del Comune, anche in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni del rinnovo dei consigli comunali, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 136 del 1976, sono a totale carico dello Stato.

§ 9 - NORME SPECIALI PER LA SARDEGNA

In Sardegna si svolgeranno sia le elezioni del Parlamento europeo, sia le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e per il rinnovo dei consigli comunali.

Poichè le spese derivanti da adempimenti comuni sono da ripartire tra gli Enti interessati alle consultazioni, il riparto delle stesse dovrà essere effettuato secondo le disposizioni appresso indicate:

a) spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. L'importo complessivo che le Prefetture dovranno corrispondere alle Poste Italiane S.p.A., verrà ripartito in proporzione al numero complessivo degli elettori dei comuni interessati alle elezioni amministrative, nel modo seguente:

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio regionale: metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione;
- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio regionale e del consiglio comunale: un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune;

b) Spese telegrafiche. Il riparto sarà effettuato, sulla base delle risultanze del rendiconto che verrà presentato dalle Poste Italiane S.p.A., con l'osservanza dei criteri innanzi citati.

c) Spese per gli onorari ai componenti di seggio. Gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio sono quelli previsti dall'art. 6, comma 1, lettera i) della legge n. 90/2004. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

- Seggi ordinari e speciali
- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio regionale:
 - Presidenti di seggio: € 187,00
 - Scrutatori e segretari: € 145,00
- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni del consiglio regionale e comunale:
 - Presidenti di seggio: € 224,00
 - Scrutatori e segretari: € 170,00

La spesa per gli onorari ai componenti di seggio sarà ripartita in proporzione tra lo Stato e gli enti interessati con i criteri sopra citati.

d) tutte le altre spese anticipate dai Comuni saranno ripartite proporzionalmente tra lo Stato e gli Enti interessati alle consultazioni regionali e comunali.

Le spese per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero e le spese per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori del Comune, anche in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni del rinnovo dei consigli regionali e comunali, ai sensi del citato articolo 17, della legge n. 136 del 1976, sono a totale carico dello Stato.

§ 10 - NORME SPECIALI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia si svolgeranno sia l'elezione del Parlamento europeo, sia le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali.

Poichè le spese derivanti da adempimenti comuni sono da ripartire tra lo Stato e gli Enti interessati alle elezioni amministrative, la suddivisione delle stesse dovrà essere effettuata secondo le disposizioni appresso indicate:

a) Spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, e per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal Comune, nonché le spese telegrafiche. Verranno ripartite in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della regione Friuli Venezia Giulia, come espressamente previsto dall'intesa intercorsa tra questo Ministero e la predetta Regione.

b) Spese per gli onorari ai componenti di seggio.

Per quanto riguarda gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio si fa presente che questo Ministero prenderà come base di riferimento i compensi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera i) della legge n. 90/2004. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

- Seggi ordinari e speciali

- in caso di sola elezione del Parlamento europeo

- Presidenti di seggio: € 150,00

- Scrutatori e segretari: € 120,00

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni del consiglio provinciale o del consiglio comunale:

- Presidenti di seggio: € 187,00

- Scrutatori e segretari: € 145,00

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con le elezioni del consiglio provinciale e comunale:

- Presidenti di seggio: € 224,00

- Scrutatori e segretari: € 170,00

La spesa per gli onorari ai componenti di seggio sarà ripartita in proporzione tra lo Stato e gli Enti

interessati nel modo seguente:

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio provinciale o comunale: metà a carico dello Stato e metà a carico della Provincia o del Comune;

- in caso di abbinamento della elezione del Parlamento europeo con la elezione del consiglio provinciale e comunale: un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Provincia e un terzo a carico del Comune;

c) tutte le altre spese anticipate dai comuni saranno ripartire proporzionalmente tra lo Stato e gli Enti interessati alle consultazioni amministrative.

ALTRE SPESE

§ 11 - Spese per il servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario.

Le spese per il disimpegno del servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario, ai sensi della legge 4 gennaio 1951, n. 14, dovranno essere imputate a carico dei fondi che saranno accreditati sul capitolo 1183 amministrato da questo Dipartimento - Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Pertanto, le richieste medesime dovranno essere rivolte alla suddetta Direzione centrale che gestisce il citato capitolo.

§ 12 - Spese per il materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese per le esigenze degli uffici provinciali elettorali.

Per le spese relative a noleggio, acquisto e manutenzione di fotoriproduttori, telefax, computers, stampanti ecc., codesti uffici dovranno rivolgere le proprie richieste direttamente alla Direzione centrale dei servizi elettorali di questo Dipartimento, che gestisce il capitolo 1310.

§ 13 - Spese postali e telegrafiche.

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, come comunicato alle SS.LL. con la citata circolare F.L. 10/04 del 3 maggio 2004.

§ 14 - Spese per le conversazioni telefoniche.

Per le maggiori spese, alle quali dovrà farsi fronte dalle SS.LL. per le conversazioni telefoniche, in dipendenza delle consultazioni, dovranno essere segnalati al Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero i relativi fabbisogni, da contenersi nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio. Si rappresenta comunque sin d'ora l'opportunità che da parte delle SS.LL. siano presi tempestivi accordi con la società telefonica all'uopo interessata per far addebitare a codesti uffici anche le spese per le conversazioni telefoniche interurbane richieste dai comuni a seguito delle istruzioni per la raccolta dei dati. Ciò in quanto, le spese stesse, dovendo essere assunte

dallo Stato, darebbero luogo a difficoltà in sede di documentazione per il rimborso ai Comuni.

§ 15 - Spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale degli uffici periferici.

Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni straordinarie che saranno rese dal personale per le esigenze elettorali (comprese quelle del personale per confezione di pacchi), codesti uffici dovranno fare riferimento alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali di questo Dipartimento.

§ 16 - Spese per i servizi di ordine pubblico, e per l'attivazione di linee telefoniche e per ponti radio.

Le spese per i servizi di ordine pubblico, il trasporto della Forza pubblica, l'accompagnamento e la scorta del materiale elettorale, la vigilanza da parte delle Forze di P.S. all'esterno degli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, l'indennità di missione agli agenti incaricati della conduzione degli automezzi del servizio elettorale, fanno carico al Dipartimento della pubblica sicurezza, al quale pertanto, dovranno essere dirette le relative richieste di fondi.

Allo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza fanno carico - come per le precedenti elezioni - le spese per l'attivazione di linee telefoniche provvisorie e per ponti radio.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)

Roma, lì 24 maggio 2004